

n. 2929/2016 r.g.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione Prima Civile

composta da:

dott. Guido Santoro	Presidente
dott.ssa Rita Rigoni	Consigliere
dott. Alessandro Rizzieri	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa con atto di citazione ex art. 828 c.p.c. da

Fallimento Meridionale Costruzioni s.r.l. con sede in Villafranca
Tirrena - Messina, c.f. 02642190835, in persona del curatore, difeso
dall'avv. Domenico Cataldo, domiciliato in Mestre - Venezia presso lo
studio dell'avv. Alberto Furlanetto

(attore)

nei confronti di

Gemmo s.p.a. con sede in Arcugnano - Vicenza, c.f. 03214610242, in
persona del procuratore speciale Francesco Ortolani, difesa dall'avv.



Franco Fabris e dall'avv. Vanessa Perazzolo, domiciliata in Mestre -
Venezia presso lo studio dell'avv. Arturo Mazza

(convenuta)

sulle seguenti conclusioni:

per l'attore:

A. Preliminarmente ritenere, dichiarare e pronunciare la tempestività, ritualità ed ammissibilità della presente impugnativa di lodo arbitrale.

B. Si insiste affinché l'On.le Corte d'Appello voglia ritenere, dichiarare e pronunciare il rinnovo della Ctu, fissando al consulente i seguenti quesiti - con riserva di ogni più opportuna integrazione fino al conferimento dell'incarico:

“ il Ctu accerti e verifichi le lavorazioni effettuate da Meridionale Costruzioni Srl nei cantieri indicati nel presente atto su commessa di Gemmo Spa, ovvero nell'interesse e per conto di questa. E sulla sorta delle lavorazioni accertate e dalla documentazione in atti, quantifichi il credito vantato dal curatore dell'impresa collettiva fallita nei confronti di Gemmo Spa “.

C. Ove le richieste istruttorie fossero respinte, via principale ritenere, dichiarare e pronunciare la nullità del lodo arbitrale in premessa indicato, per carenza assoluta di motivazione. Ovvero motivazione apparente, ovvero “ non motivazione “.

D. Trattandosi di violazione di legge, ritenere dichiarare e pronunciare nel merito della controversia riconoscendo al curatore del fallimento ricorrente l'intero credito vantato verso Gemmo Spa pari ad € 1.117.418,25 oltre interessi e rivalutazione monetaria, entrambe dalle singole scadenze creditorie al pieno ed effettivo soddisfo, condannando Gemmo Spa al versamento dell'intero importo, ovvero della somma maggiore e/o minore che dovesse risultare al termine del giudizio.

E. Con Vittoria di spese, compensi ed onorari di causa.

Giusta le suesposte conclusioni, si

Chiede

Che nel non temuto caso di rigetto delle domande istruttorie, il giudizio venga assunto in decisione previa concessione del termine di legge ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.



Per la convenuta:

disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

Nel merito:

quanto alla fase rescindente:

rigettare perché infondata in fatto ed in diritto l'impugnazione avversaria e confermare il lodo arbitrale emesso in Vicenza il 4.07.2016 dal Collegio Arbitrale composto da Avv. Andrea Giacomelli (Presidente), Prof. Avv. Marino Marinelli (Arbitro), Avv. Luigi Rodolfo Stivala (Arbitro).

Quanto alla fase rescissoria:

In via subordinata:

nella denegata ipotesi di dichiarata nullità del lodo arbitrale impugnato e di pronuncia nel merito della controversia:

rigettare la domanda avversaria di rinnovazione di C.T.U. e compensare il credito del Fallimento di Meridionale Costruzioni S.r.l. con il controcredito Gemmo S.p.A. di € 183.561,00.

In via ulteriormente subordinata:

nella denegata ipotesi di dichiarata nullità del lodo arbitrale impugnato e di pronuncia nel merito della controversia con rinnovazione di CTU:

A) compensare l'eventuale credito del Fallimento di Meridionale Costruzioni S.r.l. con il controcredito Gemmo S.p.A. di € 370.149,95, o con la diversa maggiore o minore somma che verrà accertata, oltre interessi legali dal giorno della domanda e oltre rivalutazione monetaria.

B) In via istruttoria:

chiedere al perito di quantificare con riferimento al cantiere di Catania esaminati gli atti, i documenti dismessi e le prove orali acquisite e compiuto ogni ulteriore utile accertamento anche acquisendo ulteriore documentazione anche da terzi:

la penale dovuta a Gemmo Spa ai sensi dell'art. 14 del contratto;

la differenza fra il pagato e le quantità effettivamente lavorate sino al momento dell'abbandono del cantiere di Catania così come dichiarate da Meridionale;

nonché i costi:

con le voci di tariffa FS contrattuali per i blocchi di fondazione per

pali TE realizzati per conto di Gemmo dalla mandataria Consorzio

Infrastrutture;



□□per l'impiego di mezzi ferroviari su rotaia e gomma (e precisamente motocarrello con gru e pianale, motoscala, piattina svolgibobine e piattine varie, mini escavatore e Iveco Eurotec) da marzo 2013 al dicembre 2013;

□□per il trasporto di una motoscala di proprietà Gemmo da Villimpenta (MN) a Catania;

□□per il noleggio a caldo da Esperia Srl di autoscala per lavorazioni su linea di contatto per 30 giorni lavorativi;

□□per l'impiego di personale Gemmo per i lavori di completamento TE [Cavallaro Antonio, Ferro Salvatore, Rera Vincenzo, Posteraro Francesco] dal mese di ottobre 2012 a quello di gennaio 2014

□□per l'impiego di personale Gemmo per i lavori di completamento IS

Dragna Vincenzo, Marmino Domenico, Lo Cascio Paolo Francesco, Giordano Paolo, Merlini Cosimo, Caprara Giuseppe] dal mese di novembre a quello di dicembre 2013;

□□per il danno subito da Gemmo Spa in termini di maggiori costi sostenuti nel cantiere di Catania per completare le lavorazioni rispetto all'importo contrattuale a forfait di € 800.000,00.

·□Ammettere prova per interpello del legale rappresentante di Meridionale Costruzioni S.r.l. e per testi sui seguenti capitoli:

1. Vero che per la richiesta di Italferr che i lavori per il raddoppio della tratta Catania C.le- Catania Ognina iniziassero quanto prima, Gemmo sottoscriveva con Meridionale Costruzioni il 26.06.2010 l'ordine di attività in distacco per € 18.000 che si rammostra al teste (doc 1 bis.).

2. Vero che i dipendenti di Meridionale Costruzioni, signori Pino Carmelo, Pino Pietro Paolo, La Torre Giuseppe, Scolaro Salvatore e Rodi Giovanni iniziavano a lavorare preso il cantiere di Catania il 23.6.2010.

3. Vero che il 13 febbraio 2012 presso gli uffici di Gemmo in Roma prima di dare inizio ai lavori della cd. seconda fase le parti - presenti per Gemmo l'ing. Paolo Ricci ed i geom. Vivaldo e Terenzi e per Meridionale i sigg.ri Andrea Pollicino e Giuseppe Di Domenico - si incontravano per fare il punto della situazione contabile consuntiva e di quella previsionale relativamente ai lavori a finire nel cantiere di Catania.

4. Vero che in detta riunione veniva analizzato e condiviso il file excell denominato "avanzamento effettivo MC" che si rammostra al teste (doc. 3).



5. Vero che Gemmo era costretta a fornire essa i materiali per le lavorazioni TE che Meridionale Costruzioni aveva indicato nella sua offerta e precisamente travi mec – penduli – morsetteria - mensole – braccetti di poligonazione – tensorex – contrappesi – sezionatori a corna – isolatori – pendini – sezionator mat., etc.

6. Vero che il valore dei predetti materiali ammonta ad € 65.654,79 al lordo dello sconto contrattuale ed è stato calcolato applicando le voci di tariffa TE del computo metrico delle Ferrovie evidenziate in giallo nell'allegato che si rammostra al teste sub doc. 3 bis.

7. Vero che in detta riunione venivano consuntivate le lavorazioni effettivamente eseguite e preventivate quelle a finire, riconoscendo poi Gemmo € 111.162,21 per una serie di lavorazioni extra contratto che erano state eseguite ed un ulteriore bonus.

8. Vero che a seguito delle intese raggiunte l'intero contratto veniva forfettizzato in € 800.000,00 ed il 27 febbraio 2012 sottoscritto così per detto importo l'aggiuntivo 4 che si rammostra al teste (doc .4).

9. Vero che a fine settembre 2012 Meridionale Costruzioni abbandonava il cantiere di Catania.

10. Vero che Gemmo ha completato le lavorazioni ricorrendo a proprio personale e propri mezzi ferroviari.

11. Vero che Gemmo ha impiegato propri mezzi ferroviari su rotaia (e precisamente motocarrello con gru e pianale, moto scala, piattina svolgibobine e piattine varie) e su gomma (mini escavatore e Iveco Eurotec) sostenendo come da riepilogo da contabilità industriale che si rammostra al teste (doc. 15) al 31 dicembre 2013 il costo di € 36.249,00;

12. Vero che Gemmo ha impiegato tra ottobre 2012 e gennaio 2014 presso il cantiere di Catania per completare sul binario pari i lavori di TE di seconda fase personale della propria Divisione Ferroviaria e precisamente i signori Cavallaro Antonio, Ferro Salvatore, Rera Vincenzo, Posteraro Francesco e che le ore di lavoro effettuate sono riepilogate nel doc. 18 che si rammostra al teste 13. Vero che Gemmo ha impiegato presso il cantiere di Catania per completare sul binario pari tra novembre e dicembre 2013 i lavori di IS di seconda fase personale della propria Divisione Ferroviaria e precisamente i signori Dragna Vincenzo, Marmino Domenico, Lo Cascio Paolo Francesco, Giordano Paolo, Merlino Cosimo e Caprara Giuseppe e che le ore effettuate sono riepilogate nel doc. 18 che si rammostra al teste.



14. Vero che il predetto riepilogo delle ore effettuate è stato redatto dal sig.ri Paolo Gizzi e Massimo Terenzi sulla base delle quantità di ore lavorate fornite e verificate dall'ing. Paolo Ricci e dal capo cantiere Sandro Bagnasco.

15. Vero che i time sheet delle ore effettuate venivano redatti dal responsabile di cantiere sigr. Alessandro Bagnasco e dopo la verifica del responsabile di commessa, Ing. Paolo Ricci, inviati mensilmente all'Ufficio Personale di Gemmo che le inseriva nel Libro Unico Lavoro per redigere poi i cedolini paga che si rammostrano al teste sub doc 18.

16. Vero che Gemmo per completare le lavorazioni di seconda fase in Catania ha richiesto a Sa.Tras Srl il trasporto di una motoscala di sua proprietà da Villimpenta (MN) al cantiere di Catania e che questo servizio è stato fatturato per l'importo di € 2.350,00 al netto di iva (doc.16);

17. Vero che Gemmo il 5 febbraio 2013 per completare le lavorazioni di seconda fase presso il cantiere di Catania ha richiesto a Esperia Srl il noleggio a caldo di un'autoscala da utilizzarsi sulla linea di contatto presso il cantiere di Catania e che questo servizio è stato fatturato per l'importo di € 5.000,00 al netto di Iva (doc. 17).

18. Vero che la mandataria dell'ATI di cui Gemmo faceva parte per i lavori in Catania, e cioè Consorzio Infrastrutture, ha realizzato come da doc. 14 che si esibisce al teste per conto di Gemmo i blocchi di fondazione per pali TE che avrebbe dovuto eseguire Meridionale Costruzioni e che queste lavorazioni sono state contabilizzate con le voci di tariffa FS contrattuali per un ammontare totale di € 16.135,16.

19. Vero che nel cantiere di Villa Literno (NA), Campi Flegrei, gli "intervalli"(e quindi i tempi di lavoro) erano programmati nei giorni feriali nelle ore notturne tra le ore 0.00 circa e le ore 4.00 circa.

20. Vero che il tempo utile per eseguire le lavorazioni era pari a 3h15' circa e che nei primi mesi, il valore medio reale dell'"intervallo" è stato pari a 3h10' corrispondente alla voce di tariffa "EC.MG.A.0101.H" Maggiorazione per lavoro notturno durante intervallo principale medio, maggiore di 3 ore ed inferiore o uguale a 3 ore e 10 minuti primi, pari al 56% di incremento.

21. Vero che da marzo 2011, RFI ha modificato la propria programmazione concedendo intervalli più lunghi, prima di 30', poi, a settembre 2011, di un'ora (dalle 0.00 circa alle 5.00 circa) e che quindi la durata media dell'intervallo è aumentata, quindi, fino a 3h40' corrispondente alla voce di tariffa "EC.MG.A.0101.K" Maggiorazione per lavoro notturno durante intervallo principale medio maggiore di 3 ore e 30 minuti ed inferiore o uguale a 3 ore e 40 minuti primi pari al 50% di incremento.



22. *Vero che RFI nel suo primo SAL del 2012 (docc.26+27) decideva di conguagliare il valore della maggiorazione per intervallo (da applicare a tutta la contabilità con valore retroattivo) riducendolo al 50% (e cioè 6 punti % in meno).*

23. *Vero che la medesima percentuale di riduzione veniva applicata da Gemmo anche alle lavorazioni del subappaltatore Meridionale Costruzioni con conguaglio di quanto nel frattempo pagato con l'emissione il 30.9.2013 del CdP finale n.11 (doc.23).*

Si indicano a testimoni: Paolo Ricci di Roma, Mauro Camilli di Moricone (RM),

Oreste Vivaldo di Roma, Massimo Terenzi di Terracina (LT), Alessandro Bagnasco di Palermo, Sottile Giuseppe di Roma, Campolo Antonio di Roma, Di Marco Roberto di Ciampino (RM), Minniti Antonio di Ciampino (RM), Andrea Missiaglia di Vicenza, Redenzio Di Maggio di Vicenza, Paolo Gizzi di Roma e Maria Grazia Tamiozzo di S. Bonifacio (VR).

In ogni caso:

Con rifusione di spese e compenso dell'avvocato, oltre rimborso forfettario, cpa e iva come per legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Fallimento Meridionale Costruzioni s.r.l. ha impugnato il lodo arbitrale 4 luglio 2016, con cui il collegio arbitrale, decidendo il procedimento promosso da Gemmo s.p.a., condannava quest'ultima società a pagare al Fallimento la somma di Euro 16.016,47, oltre interessi di mora.

Meridionale Costruzioni s.r.l., quale subappaltatrice di Gemmo s.p.a., aveva compiuto lavorazioni presso vari cantieri (situati in Catania, Civita Castellana, Cagliari e Napoli-Villa Literno) ed esigeva il pagamento del corrispettivo, complessivamente pari ad Euro 1.117.301,55, oltre interessi.

Gemmo s.p.a. chiedeva invece la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno.



Il Collegio arbitrale riteneva che le domande proposte da Gemmo s.p.a. non fossero procedibili in ragione della sopravvenuta dichiarazione di fallimento di Meridionale Costruzioni s.r.l.

In base all'espletata consulenza tecnica d'ufficio, gli arbitri determinavano in Euro 153.626,21 il corrispettivo non ancora pagato e ritenevano che la subappaltante avesse legittimamente trattenuto, a titolo di garanzia, la somma di Euro 137.609,74, non essendo state consegnate né le polizze fideiussorie previste in contratto, né il documento unico di regolarità contributiva. Pertanto, veniva riconosciuta l'esigibilità della sola differenza di Euro 16.016,47.

Impugnando la decisione, il Fallimento Meridionale Costruzioni s.r.l. afferma che il lodo è nullo poiché privo di motivazione o comunque caratterizzato da una motivazione solo apparente. Ribadisce l'attore che il credito ammonta ad Euro 1.117.301,55 e domanda che la consulenza tecnica d'ufficio sia rinnovata poiché il consulente non si era recato sui luoghi per verificare le opere eseguite.

Fallimento Meridionale Costruzioni s.r.l. chiede pertanto che la Corte di Appello dichiari la nullità del lodo e condanni Gemmo s.p.a. a corrispondergli la somma di Euro 1.117.418,25, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Si è costituita in giudizio Gemmo s.p.a., sostenendo: - che l'impugnazione del lodo era inammissibile per genericità dei motivi dedotti; - che il c.t.u. aveva motivato le ragioni per cui lui ed i c.t.p. non si erano recati sui luoghi, non essendo possibile alcuna verifica materiale per mancanza di un progetto e dovendosi perciò valutare la documentazione contabile; - che la motivazione del lodo rinviava alla relazione del c.t.u. ed era sufficiente.



Gemmo s.p.a. chiede il rigetto dell'impugnazione del lodo e, qualora invece il Collegio lo dichiari nullo, che siano considerati, in accoglimento dell'eccezione di compensazione, i suoi controcrediti nei confronti della società fallita.

Le parti hanno precisato le conclusioni, come sopra riportate, all'udienza del 24 ottobre 2019.

La Corte ha trattenuto la causa in decisione allo scadere dei termini concessi per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

1. Ciò premesso, si ritiene che l'impugnazione del lodo non sia fondata.

Invoca Fallimento Meridionale Costruzioni s.r.l. la nullità del lodo per assenza o mera apparenza della motivazione.

L'art. 829 n. 5 c.p.c. sancisce la nullità del lodo che non ha i requisiti indicati ai numeri 5, 6 e 7 dell'art. 823 c.p.c., ossia che sia privo di dispositivo, sottoscrizione o della "esposizione sommaria dei motivi".

Non può giudicarsi che il lodo sottoscritto il 4 luglio 2016 dall'avv. Andrea Giacomelli, dal prof. Marino Marinelli e dall'avv. Luigi Rodolfo Stivala sia privo di "esposizione sommaria dei motivi".

La motivazione è infatti presente ed è contenuta nelle pagine 18-22 dell'atto.

E' vero che, per quanto concerne la quantificazione dei lavori eseguiti da Meridionale Costruzioni s.r.l., pur indicando con precisione gli importi maturati con riferimento a ciascun cantiere, gli arbitri rimandano sostanzialmente all'elaborato peritale; è altrettanto vero che, trattandosi di quantificazione contabile compiuta in base alla documentazione prodotta dalle parti nel procedimento, non si rendeva necessario aggiungere altro.



E' principio consolidato che, qualora il giudice del merito aderisca alle risultanze del c.t.u., non è tenuto ad esporre le ragioni per le quali accetta le conclusioni del consulente, ben potendo il richiamo, anche *per relationem* dell'elaborato, implicare una compiuta e positiva valutazione del percorso argomentativo seguito dal consulente stesso (cfr. da ultima Cass. civ. 11 giugno 2018, n. 15147).

Tale principio vale a maggiore ragione in caso di lodo, il quale – come si è sopra detto – richiede una motivazione sommaria a differenza della sentenza, in cui le ragioni di fatto e le ragioni di diritto devono essere espresse in modo conciso, ma non sommario (v. art. 132 c.p.c.).

Nella specie, deve poi osservarsi che il c.t.u., ing. Fausto Pivetta, nelle quarantacinque pagine della relazione peritale datata 4 novembre 2015 (cui devono aggiungersi gli allegati contabili), non solo ha quantificato, cantiere per cantiere, le lavorazioni svolte dalla fallita (la cui consistenza non poteva essere misurata sui luoghi, ormai mutati, anche perché le lavorazioni, non portate a compimento da Meridionale Costruzioni s.r.l., erano proseguite con altre imprese subappaltatrici), ma ha altresì preso in considerazione i rilievi delle parti. Non può perciò sostenersi che il lodo, il quale richiama la relazione dell'ing. Pivetta, difetti di motivazione.

2. La validità del lodo preclude qualunque riconsiderazione del merito della controversia.

Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'attore di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.



P.Q.M.

La Corte di Appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo la causa civile n. 2929/16 R.G.A. promossa con atto di citazione da Fallimento Meridionale Costruzioni s.r.l. (attore) nei confronti di Gemmo s.p.a. (convenuta), ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così ha deciso:

- 1) rigetta l'impugnazione del lodo arbitrale datato 4 luglio 2016;
- 2) condanna l'attore a rifondere alla convenuta le spese processuali, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge;
- 3) dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'attore di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.

Venezia, 12 dicembre 2019.

Il Presidente
(dott. Guido Santoro)

Il consigliere estensore
(dott. Alessandro Rizzieri)

